

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SESTO FIORENTINO E DI
CALENZANO PER L'ATTUAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA
GESTIONE DEL PARCO "IL NETO"**

L'anno duemilaundici (2011), il giorno _____ del mese di
_____ presso la sede comunale di Calenzano

PREMESSO

- che il Parco pubblico denominato "Il Neto" insiste su un'area contraddistinta al N.C.T. del Comune di Calenzano al foglio di mappa n. 68 delle particelle nn.:
- 145, 173, 174, 175, 591, 592 ,705 ,682, 688, 700, 177, 687, 697, 691, 193 e 701 per complessivi mq. 88.352;
- che fra i Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano esiste dal 1° gennaio 1993 un rapporto di collaborazione, mediante convenzione, per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Parco del Neto;
- che è intendimento dei due Comuni di proseguire nella gestione unitaria del Parco in regime di Convenzione, effettuando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di continuare ad offrire un servizio alla cittadinanza e di curare la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- che con deliberazioni del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino n.....del..... e del Consiglio Comunale di Calenzano n..... del..... è stato approvato il presente schema di convenzione

FRA

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Codice Fiscale 00420010480) per il quale conviene e stipula il presente atto il Responsabile dell'U.O.A. Lavori Pubblici e servizi a rete, Ing. Rita Dabizzi, nata a Firenze il 16.09.1971, in virtù dei poteri a lei spettanti ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I, e del Decreto del Sindaco n. 19 del 28 dicembre 2010;

E

COMUNE DI CALENZANO (C.F.: 01007550484) per il quale interviene e stipula il presente atto il Responsabile dell'Area Infrastrutture, il Sig. Antonino Salvatore Dottore Giachino, nato a Alcara Li Fusi (ME) , il 29/01/67 si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) La premessa in narrativa, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) I suddetti componenti affidano al Comune di Calenzano per il quale accetta il convenuto suo rappresentante Sig. Salvatore Dottore, la gestione in forma coordinata del Parco pubblico denominato “Il Neto”, ivi compresa la sua corretta manutenzione.
- 3) La gestione di cui al precedente punto 2) dovrà avvenire secondo la seguente normativa:

NORMATIVA PER LA GESTIONE DEL PARCO

Il Parco “Il Neto” è da considerarsi non solo una pregevole area verde, ma soprattutto un patrimonio storico, culturale e naturale di elevato valore.

I due Comuni convenuti intendono procedere, negli atti quotidiani e negli impegni di più ampio respiro, ad una sua adeguata valorizzazione ed alla sua salvaguardia attraverso una attenta e corretta manutenzione.

Questi obiettivi devono essere raggiunti con la collaborazione dei Comuni convenuti e con l'aiuto delle Associazioni ricreative e culturali.

Per gli scopi sopra indicati è opportuno disciplinare l'uso del Parco al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione tenendo presente che il medesimo è vincolato alla legge n. 1497/1939.

ART. 1

I due Comuni convenuti:

- promuovono, coordinano e favoriscono le attività tese a perseguire la diffusione, la conoscenza ed il rispetto del patrimonio naturale del Parco;
- promuovono e coordinano studi ed indagini, anche per fini didattici.

In tali iniziative i Comuni ricevono la collaborazione di organismi scolastici e si avvalgono del contributo di Associazioni naturalistiche e di Istituti Universitari.

ART. 2

L'uso del Parco da parte dei cittadini, per il suo interesse paesaggistico e ambientale d'insieme, per le sue peculiarità storico - artistiche, naturalistiche e comunque ambientali, deve essere improntato al massimo rispetto al fine di una adeguata tutela dei valori considerati. I frequentanti del Parco dovranno salvaguardarne la pulizia.

L'orario di apertura e chiusura del parco è stabilito di comune accordo da parte dei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano ed è il seguente:

- Gennaio e Febbraio dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- Marzo dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- Da Aprile a Settembre dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- Ottobre dalle ore 8,00 alle ore 19,00;

- Novembre e Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 17,00;

IL Parco rimane chiuso tutti i lunedì da Gennaio a Marzo e da Ottobre a Dicembre. Qualora il lunedì ricada come giorno festivo si effettuerà regolare apertura. In ogni caso il Parco rimane chiuso nei giorni: 1 Gennaio, 1 Novembre e 25 Dicembre.

Il Parco è chiuso al pubblico nei giorni di vento forte.

ART. 3

L'uso del Parco da parte di Associazioni, Enti ed altri richiedenti dotati di personalità giuridica o almeno legalmente costituiti ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice Civile è autorizzato dal Comune di Calenzano previo parere del convenuto Comune di Sesto Fiorentino.

Per l'uso del Parco, potrà essere richiesto un contributo, tenuto conto che in caso di uso da parte di terzi destinato ad iniziative senza fine di lucro ed aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, culturali, ricreative o sportive, non sarà dovuto alcun contributo; in tutti gli altri casi il contributo dovrà essere determinato di volta in volta, in base alla durata ed all'estensione della zona occupata, in denaro od in prestazioni di manodopera. Gli eventuali introiti dovranno comunque essere destinati alla manutenzione del Parco.

Per quanto riguarda utilizzazioni saltuarie e finalizzate, alcune zone del Parco non potranno essere usate, occupate o modificate; altre dovranno esserlo con precise condizioni conseguenti agli usi richiesti e quindi, volta per volta, stabilite dal Comune di Calenzano previo parere del Comune di Sesto Fiorentino.

I due Comuni convenuti si riservano inoltre la facoltà di inibire l'accesso al pubblico in alcune zone del Parco qualora ciò si rendesse necessario al fine di tutelare la pubblica incolumità.

ART. 4

Saranno garantite misure di protezione e di salvaguardia delle zone del Parco più delicate e soggette a possibile danneggiamento mediante l'impiego di varie forme e adeguate tipologie di recinzione provvisoria e di interdizione all'accesso.

All'interno del Parco sono ammessi cani purché nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5

I richiedenti che promuovono le iniziative, oltre che essere direttamente responsabili di tutte le conseguenze delle manifestazioni previste, debbono garantire una adeguata informazione sul comportamento richiesto all'interno del Parco, in particolare nei confronti del patrimonio arboreo e floristico.

ART. 6

I promotori, nell'ambito delle manifestazioni, devono prevedere delle iniziative o degli elementi illustrativi per contribuire ad una presa di coscienza del valore ambientale del Parco e più in generale del verde pubblico.

ART. 7

Non sono autorizzabili sistemazioni di strutture temporanee e/o permanenti con caratteristiche tali da alterare in modo significativo la fisionomia del Parco.

ART. 8

Non è permesso l'accesso di mezzi meccanici (autoveicoli, motocicli, ecc.) esclusi casi eccezionali, preventivamente autorizzati dal Comune di Calenzano per esigenze di manutenzione del Parco.

ART. 9

Non sono consentite gare ed incontri a carattere agonistico comunque attività di qualità tali da incidere sulle caratteristiche strutturali del Parco e che comportino la possibilità di danni al patrimonio o rischi di inquinamento.

ART. 10

Nei limiti del possibile ogni manifestazione deve prevedere una fase o un impegno preciso all'immediato ripristino delle condizioni normali del parco e, nel complesso, deve essere fatta salva, anche attraverso una adeguata programmazione delle autorizzazioni, la libera fruizione dei cittadini.

ART. 11

La concessione dell'uso del Parco è subordinata alla stipula da parte del concessionario, di apposita polizza di assicurazione per danni eventualmente arrecati al patrimonio dei Comuni convenuti o a terzi, in occasione o causa della manifestazione.

ART. 12

L'uso del Parco, a seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Comune di Calenzano, comporta l'accettazione formale debitamente sotto iscritta delle garanzie e delle prescrizioni sopra indicate.

Di ogni trasgressione sarà considerato responsabile il firmatario o l'Associazione che rappresenta.

Il mancato rispetto delle condizioni implica l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso del Parco.

ART. 13

La presente convenzione decorre dal 01.01.2011 ed ha durata di anni 3 (tre) salvo proroga da convenire con apposito atto che detterà i termini di nuova durata.

ART. 14

La spesa annua per la manutenzione e la gestione ordinaria dovrà rientrare nel limite massimo globale di € 80.000,00 e sarà suddivisa fra i due Comuni nella misura di due terzi a carico del Comune di Sesto Fiorentino ed un terzo a carico del Comune di Calenzano.

In tale importo saranno comprese:

- convenzione per l'apertura e la sorveglianza del parco
- visite guidate
- spese economali e varie
- servizi igienici
- assicurazione

A tale scopo il comune di Calenzano, al quale compete interamente la gestione amministrativa della Convenzione, curerà, per il tramite della società unipersonale Calenzano Comune S.r.l., costituita in data 20 aprile 2006, alla quale è stata affidata, fra l'altro, la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Calenzano, inclusa l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco del Neto, nel rispetto delle vigenti normative legislative e regolamentari, l'espletamento di gare per la scelta delle prestazioni e per l'acquisto dei materiali.

In base a quanto stabilito i due Comuni potranno inserire le relative previsioni di spesa nei rispettivi Bilanci o budget di previsione:

Nulla è dovuto al Comune di Calenzano, e per esso alla Calenzano Comune S.r.l., da parte del Comune di Sesto Fiorentino a titolo di concorso nelle spese di gestione amministrativa di cui sopra.

ART. 15

PAGAMENTI

Il Comune di Sesto Fiorentino corrisponde al Comune di Calenzano, e per esso alla Società unipersonale del Comune, la quota spettante (due/terzi) non appena la Società incaricata dell'attività di manutenzione avrà predisposto e trasmesso al Comune di Sesto Fiorentino il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente. Il Comune di Sesto Fiorentino provvederà alla liquidazione di tale corrispettivo, dopo aver effettuato i relativi ed opportuni controlli.

ART. 16

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese per la manutenzione straordinaria del Parco del Neto dovranno essere concordate preventivamente fra i Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, ed essere inserite nei rispettivi documenti previsionali alla voce Investimenti.

Inoltre, prima della effettuazione delle relative gare di appalto da parte del comune di Calenzano, o per esso dalla Calenzano Comune S.r.l., tali spese dovranno essere approvate dalle Amministrazioni Comunali di Calenzano e Sesto Fiorentino, ed impegnati i relativi importi.

Tali spese saranno ripartite nella misura del cinquanta per cento fra i due comuni.

Per quanto riguarda le modalità relative alla effettuazione di interventi, gare di appalto, acquisti, ecc., valgono le norme vigenti in materia di contabilità pubblica per gli Enti Locali.

ART. 17

Le responsabilità patrimoniali relative alla conduzione del Parco gravano sul Comune di Sesto Fiorentino e sul Comune di Calenzano nelle quote di partecipazione alle spese precedentemente individuate, indipendentemente dal fatto che per ragioni organizzative la gestione sia affidata al Comune di Calenzano e per esso alla sua società di gestione.

Inoltre il Comune di Calenzano è tenuto a contrarre polizza assicurativa con primaria compagnia per responsabilità derivanti da terzi per la frequenza del parco stesso o per l'attività di vigilanza.

ART. 18

Le parti concordano che periodicamente, con frequenza trimestrale, le due Amministrazioni comunali effettueranno incontri mediante due delegazioni al fine di verificare le modalità con cui avviene la gestione e le iniziative eventualmente da assumere da parte delle due Amministrazioni locali per migliorare la utilizzazione del Parco.

Le delegazioni saranno composte dagli Assessori comunali competenti, assistiti dai tecnici comunali responsabili della manutenzione degli spazi verdi, dai ragionieri capo, o da persone da loro delegate e dall'amministratore unico della Calenzano Comune S.r.l..

Le iniziative concordate, ove comportino oneri finanziari a carico dei Comuni dovranno essere precedute dai rispettivi provvedimenti di accollo della spesa.

ART. 19

Le parti convengono che:

- Le eventuali controversie inerenti i rapporti disciplinati dalla presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale di esperti nella materia della convenzione composto da un componente nominato dal Comune di Calenzano, un componente nominato dal Comune di Sesto Fiorentino ed un componente incaricato di comune accordo tra i due rappresentanti. Nel caso di mancato accordo il terzo componente è incaricato dal Presidente del tribunale di Prato.
- Le spese per la stipula del presente atto sono poste a carico delle parti contraenti in parti uguali.
- Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CALENZANO

F.to Geom. Salvatore Dottore

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

F.to Dott.ssa Ing. Rita Dabizzi
